



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI
E DEL CIMITERO**

Approvato con Deliberazione C.C. 66 del 29.11.1993

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

COMPETENZA

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 131, n. 6, del T.U.L.C.P. 1915, dell'art. 344 del T.U.L.L.SS. e del Regolamento P.M. approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco o suo delegato, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre, secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici comunali sono tenuti, per le esigenze del servizio ed a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 39 e 41);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 51 e 64).

CAPO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei coniugi o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche ai medici incaricati dei eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di decesso senza assistenza medica suddetta dichiarazione è fatta del medico necroscopo di cui all'art. 2.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La denuncia della causa di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica; il Comune dove è avvenuto il decesso deve inviare, entro trenta giorni, copia della suindicata scheda all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio o, se diversa, all'Unità Sanitaria dove il deceduto era residente.

(Art. 1 Reg. P.M.)

Art. 2

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente, mentre negli ospedali è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo precedente.

La visita del medico suddetto deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art 8 e, comunque, non dopo le trenta ore.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o, comunque, non dovuta a causa naturale, deve fare immediatamente rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura Penale.

Ove dalla scheda di morte risulti o sorga, comunque, il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

(Artt. 5 e 6 Reg. P.M.)

Art. 3

Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, anche di parti di cadavere o di ossa umane, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

(Artt. 5 e 6 Reg. P.M.)

Art. 4

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

Nei casi previsti ai commi 2 e 3 i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestione ed il peso del feto.

(Art. 7 Reg. P.M.)

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli avvenuti provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui all'articoli precedenti e successivi.

Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc..

(Art. 140 Ord. S.C.)

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 5

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a quarantotto ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come detto al paragrafo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali la richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

(Artt. 8, 9 e 10 Reg. P.M.)

Art. 6

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale deve adottare le misure cautelative necessarie.

(Art. 11 Reg. P.M.)

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7

Il cimitero deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il locale suddetto deve, inoltre, assolvere alle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico od autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

(Artt. 12 e 13 Reg. P.M.)

Art. 8

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

L'individuazione degli obitori e dei depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri spetta all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio; inoltre gli obitori devono essere dotati di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffusorie, sempre secondo le disposizioni dell'Unità Sanitaria Locale.

(Art. 15 Reg. P.M.)

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 9

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui al capo secondo deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività spetta all'Autorità Sanitaria Locale competente disporre il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma.

(Artt. 17 e 18 Reg. P.M.)

Art. 10

Il trasporto dei cadaveri del luogo del decesso al disposto di osservazione, all'obitorio od al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti; inoltre su ogni carro deve essere conservato un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità.

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, in osservanza delle norme dei regolamenti locali. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

(Artt. 19, 20 e 21 Reg. P.M.)

Art. 11

Spetta al Sindaco disciplinare l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

(Artt. 22 e 23 Reg. P.M.)

Art. 12

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal comma precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 15 e 16 seguendo le prescrizioni degli articoli 9 e 17.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 13 e 14 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto al comma 3.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri dal luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 13

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da della convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

(Art. 27 Reg. P.M.)

Art. 14

L'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda.

Per l'estradizione dal Paese delle salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma.

In ogni caso si richiamano gli articoli 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

(Artt. 28 e 29 Reg. P.M.)

Art. 15

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, ritenuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed esterne su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piano diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti più di 100 Km., salvo il caso previsto dall'art.15, commi 3 e 4, e sempre che il trasporto stesso del luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

(Art. 30 Reg. P.M.)

Art. 16

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 18, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

(Art. 31 Reg. P.M.)

Art. 17

Per il trasporto di cui all'art. 15, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

(Art. 32 Reg. P.M.)

Art. 18

A tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aereomobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

(Art. 33 Reg. P.M.)

Art. 19

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Per il trasporto entro i limiti del territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario deve prendere in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 12 (commi 1 e 2), 13 e 14, non è soggetto alle misure

precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 9 (commi 2, 3 e 4), 10 (commi 2 e 3) e 12 (commi 3 e 4).

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

(Artt. 34, 35 e 36 Reg. P.M.)

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 20

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui agli artt. 37 e 38 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo le prescrizioni dei suddetti articoli; alla fine dello stesso il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. della leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
(artt. 37, 38 e 39 Reg. P.M.)

CAPO VI

RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 21

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto all'art. 5. A detti cadaveri deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono tenere il registro di cui all'art. 41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri; è vietato il commercio di ossa umane.

(Artt. 40, 41, 42 e 43 Reg. P.M.)

CAPO VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 22

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

(Art. 44 Reg. P.M.)

CAPO VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 23

Le autopsie, anche se coordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitato all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o dell'unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Quanto nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

(Art. 45 Reg. P.M.)

Art. 24

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati

all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con la indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui si effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 17 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 5.

(Artt. 45, 46, 47 e 48 Reg. P.M.)

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 25

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti nel territorio comunale:

MARLIANA - capoluogo

AVAGLIO

SERRA PISTOIESE

MOMIGNO

MONTAGNANA PISTOIESE

CASORE DEL MONTE

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse, in vita, la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti abortivi del concepimento di cui all'art. 4 e da destinare nel reparto "angeli";

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

(Artt. 49 e 50 Reg. P.M.)

Art. 26

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.

Il responsabile dell'ufficio anagrafico, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 3; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 3, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui siano state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

(Artt. 51, 52 e 53 Reg. P.M.)

CAPO X

COSTRUZIONE DI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 27

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dall'art. 55 del Reg. P.M., inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati all'art. 56 del Reg. P.M..

Per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri si devono seguire le disposizioni previste dagli artt. 57, 58, 59 e 60 del Reg. P.M..

(Artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 Reg. P.M.)

Art. 28

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro od altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

(Artt. 61, 62 e 63 Reg. P.M.)

CAPO XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 29

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, al servizio di deposito di osservazione. In tale caso il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 6 e sottoposto a sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui all'art. 65 Reg. P.M..

(Artt. 64 e 65 Reg. P.M.)

CAPO XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 30

La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65 Reg. P.M., inoltre deve avere le caratteristiche previste dall'art. 66 dello stesso regolamento.

(Art. 66 Reg. P.M.)

CAPO XIII

OSSARIO COMUNE

Art. 31

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 41 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

(Art. 67 Reg. P.M.)

CAPO XIV

INUMAZIONE

Art. 32

I campi destinati all'inumazione ed al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

(Artt. 68, 69 e 70 Reg. P.M.)

Art. 33

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento della salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso della spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Ciascuna fossa per inumazione deve avere una profondità non inferiore a metri 2 e deve avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m. 2,20 - larghezza m. 0,80;
- b) per minori degli anni dieci: lunghezza al fondo m. 1,50 - larghezza m. 0,50.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

(Artt. 71, 72 e 73 Reg. P.M.)

Art. 34

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

(Artt. 74 e 75, commi 1, 2 e 3, Reg. P.M.)

Art. 35

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Il Comune provvede gratuitamente al feretro di cui al presente articolo per salme di persone bisognose.

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale o da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

(Art. 75, commi 4 e segg., Reg. P.M.)

CAPO XV

TUMULAMAZIONE

Art. 36

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al presente articolo ed all'art. 53 e successivi.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 50 e seguenti.

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per cinquanta anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune e costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria e destinati a tumulazioni singole e di cui in appresso;

b) nell'uso temporaneo per la durata di anni cinquanta, di cellette predisposte dal Comune per la custodia di resti;

c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

Per quanto concerne la struttura e le caratteristiche del loculo si fa riferimento a quanto previsto dal succitato art. 76 Reg. P.M., come in appresso:

1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchi separati.

2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza

delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq..

6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilizzazione ai liquidi ed al gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8) Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza 2,25 m., di larghezza 0,75 m. e di altezza 0,70 m.. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 9 e 10 susseguenti. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di 0,70 m., di larghezza 0,30 m. e di altezza 0,30 m.. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori, rispettivamente, a 0,30 m., 0,30 m. e 0,50 m.. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai successivi commi 9 e 10, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente degli agenti atmosferici.

9) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna.

10) È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra in cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

La costruzione può essere del tipo cappella o edicola o monumento, cioè opera di architettura o scultura ed avere o no la camera sotterranea.

Le planimetrie allegate determinano, per le sepolture private, l'ubicazione e le misure delle aree.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16.

Sulla cassa esterna deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(Artt. 76 e 77 Reg. P.M.)

CAPO XVI

CREMAZIONE

Art. 37

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale e deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto; in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata in uno dei modi previsti dall'art. 79, commi 1, 2 e 3, Reg. P.M..

L'autorizzazione di cui al precedente comma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

(Artt. 78 e 79 Reg. P.M.)

Art. 38

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. La consegna di tale urna deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna (incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri) ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne, ma possono essere collocate anche in spazi in concessione ad enti morali o privati.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 12 (commi 1 e 2), 13 e 14, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

(Artt. 80 e 81 Reg. P.M.)

CAPO XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 39

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocati appositi avvisi recanti la scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme daranno esumate o estumulate.

Qualora si accerti che con turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta o che quest'ultima si compie in un periodo più breve, occorre seguire le disposizioni dettate dall'art. 82, commi 2 e 3, del Reg. P.M..

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 19, comma 6.

(Artt. 82 e 85, comma 1, Reg. P.M.)

Art. 40

La salme possono essere esumate, prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala per autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali, come previsto dall'art. 85, comma 2, Reg. P.M..

(Artt. 83, 84 e 85, comma 2, Reg. P.M.)

Art. 41

Le esumazioni sono regolate dal Sindaco e, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessioni perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Qualora le salme esumate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

(Art. 86 Reg. P.M.)

Art. 42

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può, ugualmente, consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso nel rispetto del presente regolamento.

Per le esumazioni si applicano le disposizioni previste all'art. 40, commi 1, 2 e 3.

(Art. 87, 88 e 89 Reg. P.M.)

Art. 43

I familiari che ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione od esumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i reti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve in ogni caso, consegnare all'ufficio.

Art. 44

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti od affini fino al quarto grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero od in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie, invece, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

CAPO XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 45

Può essere concesso l'uso di aree a privati ed a enti per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività, tranne quando i suddetti concessionari mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento, a seconda che esse siano tumulazioni, inumazioni, estumulazioni od esumazioni.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori comunali di cui all'art. 27 e seguenti.

(Artt. 90, 91 e 92, comma 4, Reg. P.M.)

Art. 46

Le concessioni previste dall'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

Qualora la durata ecceda i novantanove anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 70.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri eventualmente in appositi regolamenti comunali.

(Artt. 92 e 93 Reg. P.M.)

Art. 47

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per cinquanta anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune e costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del vecchio regolamento di polizia mortuaria e destinati a tumulazioni singole;

b) nell'uso temporaneo, per la durata di anni cinquanta, di cellette predisposte dal Comune per la custodia dei resti;

c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella od edicola o monumento, cioè opera di architettura o scultura ed avere o no la camera sotterranea. Le planimetrie allegate determinano, per le sepolture private, l'ubicazione e le misure delle aree.

(Art. 36 vecchio regolamento comunale)

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

Art. 48

La sepoltura individuale privata per singola salma può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Per i loculi si può fare la concessione a vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi.

In tal caso è dovuto, per ogni anno di non uso, un canone di Lire 10.000 dopo dieci anni dalla concessione.

Il periodo di durata decorre dalla data della tumulazione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento.

Art. 49

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc..

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 50

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 47.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1, 2 e 3, dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 52; nel caso di cui al n. 4 non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 51

Pronunciata la decadenza il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa i resti sono depositati nell'ossario generale, se, invece, non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 52

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione, il trasferimento è ammesso solo per sistemazione di sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1) per le sepolture cinquantennali si effettua il rimborso alle condizioni in appresso specificate:

- a) se usato:
 - per intero se restituito entro dieci anni;
 - il 50% se restituito entro trenta anni;
 - nessun rimborso sarà restituito dopo trenta anni;
- b) se non usati:
 - rimborso intero se restituito entro venti anni;
 - il 50% se restituito entro quaranta anni;

2) per le sepolture perpetue il Comune rimborsa il prezzo pagato se restituito entro venti anni; rimborsa il 50% se restituito entro cinquanta anni.

Le sepolture restituite al Comune od ai concessionari vengono rivendute con i seguenti sconti sul prezzo attuale:

- a) per le sepolture non usate: sconto del 25%;
- b) per le sepolture usate: sconto del 50%.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Art. 53

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 47, può concedersi in ogni tempo, secondo le disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempimenti o danni.

Art. 54

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a novantanove anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e per essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 55

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla presentazione del progetto, entro sei mesi dalla data della concessione; all'inizio dell'opera entro un anno dalla data di concessione edilizia, ed alla ultimazione entro due anni, pena la decadenza di cui al successivo art. 63.

I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su parere conforme della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso all'esterno del cimitero. (Art. 94 Reg. P.M.)

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1% del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo da pagarsi come tariffa, sempre che non sia di pregiudizio alle opere confinanti od ai servizi.

La struttura delle opere ed il numero dei loculi deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento, nonché alle modalità che saranno fissate di volta in volta con apposita deliberazione consiliare per ogni cimitero e per ogni lotto di opere.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 91.

Art. 56

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti od al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 63.

Art. 57

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti e di coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 58

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente od una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono, comunque, di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 65, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 61 successivo.

Art. 59

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove od i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 60

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno venticinque anni dalla tumulazione.

I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i cotitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Art. 61

In conformità a quanto dispone l'art. 94 del vecchio Reg. P.M. il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62

A) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può emettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 61.

B) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario, inoltre, ha il diritto al recupero delle opere in soprasuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 61.

C) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'ufficio tecnico del Comune.

Art. 63

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 55 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 62;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 50, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 51;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 68;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 64

Pronunciata la decadenza di cui al n. 1), lettera b, dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2) dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 51.

Art. 65

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, precedere alla divisione dei vari posti od all'assegnazione di quote e, quindi, alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un cotitolare, se a favore di tutti gli altri cotitolari, costituisce accrescimento e non cessione, e deve risultare come sopra.

Art. 66

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che, comunque, vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 43.

Art. 67

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

Art. 68

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i novantanove anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dall'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero

rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento ed alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 69

Il cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U.L.L.SS. e del Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di 2 m. e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

(Artt. 96 e 97 Reg. P.M.)

Art. 70

In caso di soppressione del cimitero gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi resteranno di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora rifiutino di farlo, tali materiali possono di proprietà del Comune.

(Artt. 98 e 99 Reg. P.M.)

CAPO XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 71

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 27, commi 1 e 2, possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali può, parimenti, essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

(Art. 100 Reg. P.M.)

CAPO XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 72

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero, ad esclusione delle aree già campite dal vigente Piano Regolatore dei cimiteri ed a tutti gli effetti di legge considerate come ampliamento cimitero, e destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà seguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui al comma precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 3, occorre il nulla osta del Sindaco rilasciato dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Non possono essere imposte tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private di importo superiore a quello previsto per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

(Artt. 101, 102 e 103 Reg. P.M.)

Art. 73

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Tali cappelle ed i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale.

La costruzione e l'uso delle cappelle di cui al comma 1, sono consentiti soltanto quando siano attorniate, per un raggio di 200 m., da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità ed di inedificabilità. Venendo meno tali condizioni di fatto i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Il Ministero della sanità può autorizzare la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero seguendo le disposizioni previste dall'art. 105 Reg. P.M..

(Artt. 104 e 105 Reg. P.M.)

CAPO XXII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 74

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della direzione; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltre che al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Art. 75

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestito in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 76

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

Art. 77

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.

Art. 78

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste od involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso pr il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta di concessionari;
- l) chiedere elemosina; fra questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina i posto e l'ora;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si intendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 79

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata delle sepolture.

Ogni lapide od epigrafe deve essere approvata dal Sindaco e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. 91.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli esraeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Le lapidi in marmo od altro materiale posto di copertura delle sepolture devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) non devono coprire una estensione maggiore dei due terzi della fossa;
- 2) devono essere apposte a secco e, comunque, rinnovabili senza opere di demolizione di calcestruzzo o muratura in genere.

Art. 80

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art. 81

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita in smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe od i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO XXIII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82

Per l'esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività, comunque, censurabile.

Art. 83

Non può essere eseguita alcuna opera privata (nuova opera, restauro, modifica) senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono

indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di scarica e l'orario.

Art. 84

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune od a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 53 da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Art. 85

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche od al luogo indicato dal Sindaco, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 86

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 78; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc..

Art. 87

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Sindaco.

Art. 88

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa in opera di lapidi, di materiali per opere od anche solo di lapidi individuali.

Art. 89

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della commissione comunale per l'edilizia.

La commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina gli stessi sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni altro elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico - spirituali di

luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare i miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce ad opere generali, sistemazioni, tracciamenti di aree nel cimitero.

Art. 90

Per la costruzione di opere di sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno. L'approvazione è di competenza del Sindaco.

Art. 91

L'ufficio tecnico comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune, assistito dall'ufficiale sanitario.

Il Sindaco, in esito di collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt. 53 e 84. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Art. 92

I privati possono eseguire direttamente, o far eseguire da personale di loro fiducia, i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono, però, essere autorizzati come all'art. 82.

CAPO XXIV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 93

A tutti gli effetti del Reg. P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio nazionale.

Art. 94

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 95

E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla Legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.